

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1170/2014 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2014

**recante rettifica della versione slovena del regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione
recante attuazione delle direttive del Consiglio 90/426/CEE e 90/427/CEE per quanto riguarda i
metodi di identificazione degli equidi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettere c) e d), l'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino, e l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma,

vista la direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica le direttive 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Nella versione linguistica slovena del regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione ⁽⁴⁾ la frase «tutte le forme, compresa la VEE» è errata, ragion per cui si rende necessaria la rettifica della versione in lingua slovena. La rettifica non si applica alle altre versioni linguistiche.
- (2) Occorre pertanto rettificare il regolamento (CE) n. 504/2008.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e del Comitato permanente della zootecnia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È interessata unicamente la versione in lingua slovena.

⁽¹⁾ GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO
